

tuazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi sono determinati nella stessa misura e con le stesse modalità di quelli di cui al comma 3.

5. Il Fondo provvede a disporre il pagamento dell'indennizzo all'avente diritto, nei limiti di cui all'art. 29 dello Statuto e all'art. 15 del presente Regolamento, quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui al comma 4, quanto prima e al più tardi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.

6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve produrre i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari del credito riconosciuto ai sensi del comma 1 non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 28 dello Statuto;

b) in alternativa:

atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

dichiarazione, secondo fac simile indicato dal Fondo, con firma digitale o autografa, corredata da copia del documento d'identità e del codice fiscale, con cui l'avente diritto riconosce che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo sul conto corrente a lui intestato e da lui indicato, è soddisfatto integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 25.

Ambito di applicazione

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente Regolamento operativo si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 26.

Modifiche del Regolamento Operativo

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente Regolamento operativo è approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente Regolamento operativo, riguardanti le condizioni o gli atti previsti dall'art. 2 del medesimo D.M. n. 485/1997, sono approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

3. Il presente Regolamento operativo e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito internet del Fondo.

16A03001

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 marzo 2016.

Erogazione all'Associazione della Croce Rossa Italiana del contributo finanziario per il primo semestre 2016, previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modifiche.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il Titolo IV del Libro V, concernente il personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modifiche e integrazioni, recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa italiana (C.R.I.) e, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera g) che autorizza l'Associazione della Croce Rossa italiana a svolgere, tra le funzioni di interesse pubblico, quella di attività ausiliaria delle Forze armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;

Visto il citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato sono attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente ed Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati e che i decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari;

Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 ed il relativo decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018 che al capitolo 1356 della tabella 11 stabilisce per l'E.F. 2016 in € 4.144.618 il contributo del Ministero della difesa alla Croce Rossa italiana;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e, in particolare, l'art. 3, comma 26, che definisce organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo,



anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

Preso atto della nota del Ministero della salute – Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure n. 0043207 in data 28 dicembre 2015 con cui viene reso noto che le funzioni di interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono state attribuite esclusivamente all'Associazione;

Tenuto conto che a seguito della collocazione delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, esclusivamente in capo all'Associazione, ai fini della ripartizione di cui al citato art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo il contributo del Ministero della difesa deve intendersi destinato, nelle more della costituzione della fondazione di cui all'art. 8, comma 2, all'Associazione della Croce Rossa italiana e non all'Ente;

Considerato che le funzioni di cui al citato art. 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 28 settembre 2015, n. 178 sono esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie;

Tenuto conto della necessità di individuare, ai fini della rendicontazione e delle verifiche dell'effettiva destinazione del contributo obbligatorio di cui in premessa, la figura del funzionario responsabile

Tenuto conto altresì, che l'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere è nominata, ai sensi dell'art. 1733 del Codice dell'ordinamento militare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che l'Ispettore nazionale del Corpo militare è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 1683 del medesimo Codice;

Considerato che la natura pubblicistica della nomina dell'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie e dell'Ispettore del Corpo militare volontario risponde all'esigenza di individuare, in relazione all'erogazione del contributo in premessa, un soggetto a cui attribuire le funzioni di funzionario responsabile;

Ravvisata dunque, la necessità di dover procedere alla erogazione del citato contributo;

Ritenuto di dover provvedere in ordine alla verifica della corretta e tempestiva erogazione in favore dei predetti Corpi ausiliari da parte dell'Associazione del contributo di cui al citato art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more della costituzione della Fondazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di cui in premessa, il contributo di cui all'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo è destinato integralmente all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'esclusivo assolvimento, da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) del medesimo decreto e, in particolare, per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie, ausiliari delle Forze Armate.

Art. 2.

1. Per l'anno 2016 il contributo di cui all'art. 1 viene determinato in complessivi euro 4.144.618 (euro quattromilionequarantaquattromilaseicentodiciotto), da erogarsi a cura della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali in rate semestrali di pari importo a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana.

2. Il pagamento della rata successiva alla prima è preceduto dall'inoltro, da parte dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie e dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario che svolgono, ciascuno per i Corpi di rispettiva appartenenza le funzioni di funzionario responsabile, del tempestivo ed integrale soddisfacimento, da parte dell'Associazione, delle esigenze rappresentate dai Corpi ausiliari e della rendicontazione delle spese sostenute, predisposti come da modello in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché della pianificazione e della programmazione delle attività ausiliarie dei predetti Corpi per il semestre successivo.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma, 22 marzo 2016

Il Ministro: PINOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2016
Difesa, foglio n. 696

